

VERBALE N° 3 DEL 27 SETTEMBRE 2024

Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2024, alle ore 20:00 in prima convocazione, presso la propria sede, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione denominata "Live Alive Center - ODV", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore

Il Presidente, constatata la presenza di n. 6 associati su 7 iscritti con diritto al voto (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) e riconosciuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, pone in discussione l'unico punto all'O.d.G.:

1. Modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore

Il Presidente comunica che le modifiche sono state richieste dall'Ufficio Terzo Settore della Regione Abruzzo e che sono fondamentali per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Illustra agli intervenuti il nuovo statuto con le opportune modifiche, procedendo alla sua lettura ed evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione dello statuto nella sua integrità, con votazione palese (per alzata di mano).

L'assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante e incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del suddetto documento.

Il Presidente inoltre comunica che nel verbale numero 2 del 06/04/2024 concernente la modifica dello statuto e della denominazione ai sensi del D.Lgs. 117/17 in adeguamento alle norme del CTS, nonché della variazione da Associazione di Promozione Sociale a Organizzazione di Volontariato, non è stata verbalizzata la suddetta variazione accettata all'unanimità dai presenti. Pertanto si provvede ad una ufficiale formalizzazione per mezzo del presente verbale.

Non avendo altri argomenti da discutere e/o da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 21:30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

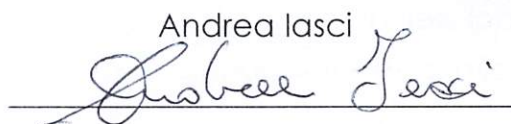
Il Segretario

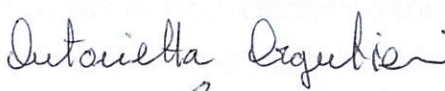
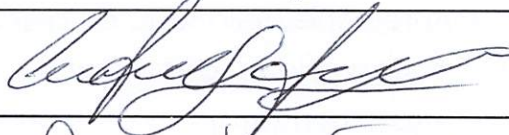
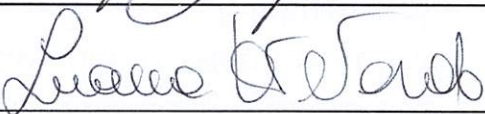
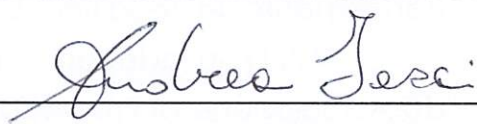
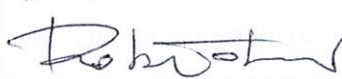
Luana Di Nardo



Il Presidente

Andrea Iasci

**ELENCO PRESENZE ASSEMBLEA SOCI****27 SETTEMBRE 2024**

COGNOME	NOME	FIRMA
ARGENTIERI	ANTONIETTA	
COLANTONIO	PAOLO	
DI NARDO	LUANA	
FEDELE	MARIA CRISTINA	
IASCI	ALESSANDRO	ASSENTE
IASCI	ANDREA	
IASCI	ROBERTO	

STATUTO

"LIVE ALIVE CENTER - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Ente del Terzo Settore



ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione di volontariato denominata "LIVE ALIVE CENTER - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", o, in forma abbreviata, "LIVE ALIVE CENTER - ODV" di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lanciano (CH), attualmente in C.da Santa Croce, 160.

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione può istituire sedi secondarie e/o operative in tutto il territorio nazionale con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ARTICOLO 2

Scopo e oggetto sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza scopi di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore.

All'interno delle aree principali sopra indicate, l'Associazione si pone le seguenti finalità:

1. promuovere e sviluppare la ricerca, la progettazione, la gestione e l'attuazione di corsi di formazione professionale per le persone fisiche, le aziende, le associazioni, gli enti e gli organi

pubblici e privati, che mirano a diffondere la conoscenza di materie tecniche e scientifiche, sanitarie e sociali;

2. promuovere e diffondere, attraverso corsi di formazione, la cultura della prevenzione, del primo soccorso e dell'emergenza sanitaria in tutti gli ambiti;
3. promuovere attività atte a supportare e a proteggere il valore della vita umana, cercando di diffondere nelle comunità le manovre salvavita nelle molteplici condizioni e situazioni;
4. promuovere, all'interno della comunità, attività volte alla diffusione di dispositivi salvavita con particolare riguardo alle postazioni ad accesso pubblico dotate di Automated External Defibrillator (AED);
5. diffondere le linee guida nazionali ed internazionali riconosciute dalle maggiori organizzazioni scientifiche, con particolare attenzione al settore sanitario;
6. partecipare e costituire gruppi di lavoro finalizzati alla ricerca in ambito sanitario e scientifico, sia in Italia che all'estero;
7. tutelare, promuovere e valorizzare attività finalizzate al benessere in ambito sociale, sanitario e psico-fisico;
8. organizzare e gestire eventi, manifestazioni e progetti in ambito culturale, sociale, sanitario, assistenziale, volti a promuovere la salute psico-fisica e sociale del cittadino in un'ottica di rete e di collaborazione con altri enti e associazioni in ambito locale, nazionale ed internazionale;
9. promuovere, organizzare, gestire, partecipare a percorsi formativi ed attività educative anche nel campo della scuola e dell'università, finalizzati alla sensibilizzazione e alla diffusione dell'interesse per le problematiche inerenti alla salute psico-fisica e sociale del cittadino e quant'altro possa sostenere i soggetti bisognosi;
10. organizzare e gestire percorsi ed incontri formativi per attività educative indirizzate a tutti i cittadini;
11. attuare forme di collaborazione con altre associazioni, altri enti pubblici/privati, nonché l'affiliazione ad altri enti, reti ed organizzazioni a livello locale, nazionale o internazionale aventi scopi analoghi o affini al proprio;
12. promuovere attività sussidiarie e complementari alle precedenti e realizzare ogni altra iniziativa volta al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione promuove, progetta e realizza attività di carattere culturale, educativo e formativo avvalendosi principalmente dei profili professionali presenti al suo interno.

A tal fine, l'Associazione si propone di:

1. organizzare dimostrazioni pubbliche e attività mirate a diffondere la cultura dei principi sopra esposti;
2. promuovere, tenere e organizzare secondo le finalità sopra prefissate ed attività affini:
 - corsi di formazione ed aggiornamento;
 - corsi di perfezionamento, alta formazione e master;
 - convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
 - gruppi di studio e di ricerca;
 - gruppi di lavoro e tavoli tecnici;
 - attività formative di educazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse

volontarie e gratuite, ai sensi dell'art.6 d.lgs. 3 luglio 2017 n.117. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Nello svolgimento delle proprie attività, come sopra previsto, l'Associazione si avvale di volontari occasionali e non, questi ultimi iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, purché non superi l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili. L'Organo di Amministrazione delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 3

Risorse economiche

L'Associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. art.6 d.lgs. 3 luglio 2017 n.117).

Le quote associative annuali sono stabilite dall'Organo di Amministrazione. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ARTICOLO 4

Bilancio o Rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Organo di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, oppure dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente; tali documenti vengono sottoposti all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dall'Organo di Amministrazione, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione oppure reso disponibile su portale online dedicato agli associati entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato.

Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto. Nel rendiconto devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa e in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione suddetta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, ogni anno, l'Organo di Amministrazione, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 5

I soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci firmatari dell'atto costitutivo sono definiti "fondatori" e fanno parte, iuris et de iure, del Collegio Permanente dei Probiviri.

L'Associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere soci dell'Associazione:

1. le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

2. organizzazioni di volontariato;
3. altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 6

Criteria di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati coloro che sono stati ammessi con delibera dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dallo stesso organo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato all'Organo di Amministrazione che, a sua volta, deve provvedere a deliberare in merito entro sessanta giorni.

In caso di accoglimento della domanda, l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, la decisione deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Egli può, entro sessanta giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Inoltre, il socio può essere escluso qualora abbia un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora sopraggiungano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Prima di procedere all'esclusione del socio, devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 7

Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa;

4. a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2. a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. l'Organo di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Comitato Scientifico;
5. il Collegio dei Probiviri
6. l'Organo di Controllo.



ARTICOLO 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o un terzo dei soci lo richieda.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
2. elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sull'esclusione degli associati;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto fra i presenti. La convocazione dei soci viene effettuata tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione e riporta ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (webinar, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati di eventuali votazioni;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le delibere dell'Assemblea Straordinaria per modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio.

Le modifiche statutarie vengono deliberate dall'Assemblea Straordinaria in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti più uno; a differenza dello scioglimento dell'associazione e della devoluzione del patrimonio, che richiedono la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale oppure reso disponibile su portale online dedicato agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e delibere dell'assemblea tenuto dal segretario.

ARTICOLO 10

Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Organo di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea dei Soci.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti e per conseguenza nominati dall'Assemblea dei Soci.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadono dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero mandato; nell'impossibilità di attuare detta modalità l'Organo di Amministrazione deve convocare senza ritardo l'Assemblea per la sostituzione del componente mancante.

Ove decada oltre la metà dei membri Organo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In particolare, sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

1. eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
2. determinare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
4. deliberare l'ammissione di nuovi associati o motivarne il rigetto;
5. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;
6. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

L'adunanza può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (webinar, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

1. il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati di eventuali votazioni;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ARTICOLO 11

Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ARTICOLO 12

Il Comitato scientifico

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire, a propria discrezione, un Comitato Scientifico avente funzione consultiva, che può essere composto anche da persone non associate, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico definisce i protocolli scientifici inerenti agli scopi dell'Associazione, favorisce i rapporti di collaborazione scientifica con analoghi enti esterni, suggerisce indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi. A tale scopo il comitato collabora con il consiglio ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare, dietro esplicito invito del consiglio stesso, alle sue sedute.

Il Comitato Scientifico, se necessario, nomina al suo interno un Coordinatore. Il Comitato viene convocato dal suo Coordinatore se istituito o dal Presidente in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forma e delibera a maggioranza.

L'eventuale compenso non obbligatorio, ai membri del comitato, solo se non soci, è determinato dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dai soci fondatori, che permangono nella loro posizione per tutta la durata dell'Associazione, salvo il loro volontario recesso.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all'assemblea.

La composizione del Collegio non è oggetto di modificazione da parte degli altri organi sociali.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Il Collegio nell'insieme, o un singolo membro dello stesso, può convocare, se ne ravvisa ragioni di opportunità e dandone adeguata motivazione, l'Assemblea dei Soci o l'Organo di Amministrazione, avanzando proposte o sottoponendo questioni.

ARTICOLO 14

Organo di controllo e revisore legale

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'Organo di Controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e



contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 15

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 16

Libri sociali e tutela dei diritti degli associati

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro - Libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, delibere e verbali vengono registrati in apposito Libro - Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione, che ne garantisce il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione dei Registri, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione.

ARTICOLO 17

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e ratificato.

Lanciano, 27/09/2024

I soci:

Andrea Iasci

Andrea Iasci

Maria Cristina Fedele

Maria Cristina Fedele

Luana Di Nardo

Luana Di Nardo

Paolo Colantonio

Paolo Colantonio

Antonietta Argentieri

Antonietta Argentieri

Roberto Iasci

Roberto Iasci

Alessandro Iasci

ASSENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 20/10/2024

al n. 451 serie 3

Versamento di € ESENTE effettuato il /

IL FUNZIONARIO
Domenico Pasquini

